



Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

Legge 13 agosto 2010 n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia
Tracciabilità dei flussi finanziari

Bari 16 febbraio 2011

Riferimento normativo	<ul style="list-style-type: none">- Legge n. 136 del 13/8/2010, pubblicata in G.U. n. 196 del 23 agosto 2010;- D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertita in L. 217 del 17/12/2010;- Determinazioni Autorità Vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010.
-----------------------	---

Scopo della normativa	predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici
-----------------------	---

<p>Articoli rilevanti Legge 136/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'articolo 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari - l'art. 6 sulle sanzioni
<p>Articoli rilevanti D.L. 187/2010 (L. 217/2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'articolo 6 disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della l. n.136/2010 - l'art. 7 modifiche alla legge n. 136/2010
<p>Chiarimenti Autorità vigilanza contratti pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - determinazione 18/10/2010, n. 8 - determinazione 22/12/2010, n. 10

AMBITO SOGGETTIVO

a) amministrazioni pubbliche (secondo la classificazione riconducibile all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001);

b) organismi di diritto pubblico (ad es. società partecipate), secondo i parametri desumibili dall'art. 3, comma 26 del d.lgs. n.163/2006.

SPECIFICITA' PER LE UNIVERSITA'

- Per quanto riguarda l'Università non è prevista alcuna limitazione, ovvero la normativa si applica sia che il pagamento avvenga sui fondi FFO che su altre tipologie (progetti europei; fondi strutturali; c/terzi; etc.). **FACENDO** **ATTENZIONE** che non soggiacciono alle norme sulla tracciabilità *il trasferimento dei fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura dei costi per le attività istituzionali espletate dall'Ente;*
- Di conseguenza sia nell'ambito istituzionale che commerciale.
- Per quanto attiene ai pagamenti all'estero: Se i pagamenti effettuati all'estero sono conseguenti ad un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, gli stessi sono integralmente soggetti ai nuovi obblighi imposti dalla Legge 136/10, anche perchè in considerazione delle finalità di ordine pubblico che persegue, si può ascrivere nell'ambito delle cd. norme "imperative" o ad "applicazione necessaria" che per definizione devono essere applicate sempre e comunque, anche se ad esempio il contratto risulti disciplinato eventualmente da una normativa straniera. Inoltre, se il pagamento oltre che essere conseguente ad un appalto pubblico si inserisce anche in un progetto di investimento pubblico, sussisterà sia l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari che di richiesta del C.U.P..
Se, invece, si è in presenza di appalto pubblico, che non si configura quale progetto di investimento pubblico (ad es. appalto pubblico per lavori di manutenzione), sussisteranno per lo stesso solo gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 devono essere applicate dalle Università in modo diverso a seconda che agisca da **stazione appaltante** o da **operatore economico**.
- Ovviamente in quest'ultima situazione quando riceve i fondi da altra Amministrazione Pubblica.

DA EVIDENZIARE a tal proposito:

- a) **art.1, c.2 DPR 150/2010** “Regolamento rilascio informazioni antimafia” :
“...sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti..”;
- b) **determinazione n. 7/2010 Autorità vigilanza lavori pubblici** che include le università, le fondazioni, gli istituti di ricerca nei “*soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*” previsti dall' art. 34 del codice dei lavori pubblici;

Novità e disposizioni interpretative maggiormente rilevanti per le Università

Entrata in vigore | E' entrata in vigore dal 7 settembre 2010

Applicabilità

Ministero dell'Interno nota del 9 settembre 2010

.....Al riguardo, sulla base anche delle valutazioni e degli approfondimenti emersi nel corso di un'apposita riunione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e degli enti locali e la partecipazione dell'Avvocatura Generale dello Stato, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché della Procura Nazionale Antimafia, si fa presente che, a parere di questo Ufficio, l'ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata.

Novità in materia di decorrenza	<p>Contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010.</p> <p>Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.</p> <p>Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l'articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni <i>“dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”</i>.</p> <p>N.B. La legge di conversione del D.L. 187/2010, n. 217/2010 è stata pubblicata sulla G.U. n. 285 del 18/12/2010 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione (19/12/2010).</p> <p>Di conseguenza il termine dei 180 gg dovrebbe scadere il 17/6/2011.</p>
---------------------------------	--

Ambito di applicazione e fattispecie escluse

L'ambito di applicazione della L. 136/2010, così come modificato, è limitato ai seguenti contratti:

- contratti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture tra un operatore economico ed un committente pubblico, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), di cui al titolo II parte I dello stesso, indipendentemente dall'espletamento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio ed a prescindere dal valore dell'appalto;
- concessione di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30 del codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico privato (compresi i contratti di locazione finanziaria);
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

SPECIFICITA' PER LAVORI IN ECONOMIA

Per quanto attiene i lavori in economia, compresi anche gli affidamenti diretti, occorre indicare i riferimenti normativi previsti dalla legge 136/2010, in particolare può non essere sufficiente che tali riferimenti siano riportati solo sui nostri buoni d'ordine, in quanto mancando la sottoscrizione da parte del fornitore non impegna quest'ultimo.

P E R T A N T O:

è opportuno che quando si richiedono i preventivi questi contengano i riferimenti alla legge n. 136/2010.

Non rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo delle disposizioni in questione:

- gli incarichi di collaborazione conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001;
- gli incarichi professionali;
- gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6 della L. 449/1997 (oggi abrogato dall'art. 29 comma 11 lettera d) della legge 240/2010);

.

SPECIFICANDO che:

per quanto riguarda gli incarichi professionali e di cococo non soggiacciono alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 solo se gli stessi sono stati attribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 6 del dlgs 165/2001.

Infatti se gli stessi sono affidati come appalti di servizio (es. geometra, ingegnere -> direttore dei lavori;) questi incarichi soggiacciono alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.

PERTANTO:

NON RILEVA L'ASPETTO FISCALE E TRIBUTARIO

ma

LA NATURA DELL'INCARICO

e soprattutto

**non è scontato che il rapporto possa “nascere”
con le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010
e debba continuare a soggiacere a tali disposizioni**

esempio:

***La organizzazione di un corso di formazione è un contratto di servizi
e come tale soggiace alle disposizioni della legge n. 136/2010***

***I pagamenti ai professionisti che tengono i corsi non soggiacciono
alle disposizioni in quanto contratti d'opera***

Non rientrano, inoltre, nell'ambito applicativo delle disposizioni in questione:

- gli assegni di ricerca;
- le borse di studio;
- le spese di missione;
- le spese sostenute dai cassieri mediante il fondo economale.

Per quanto attiene in fondo economale

USO FONDO ECONOMALE: SE PER MOTIVI DI URGENZA NON E' POSSIBILE EFFETTUARE LA SPESA CON LA NORMALE EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO TRATTO SULL'ISTITUTO CASSIERE, SI PUO' EFFETTUARE PER CONTANTI O CARTA DI CREDITO;

a condizione che:

- tale istituto deve essere **regolamentato da parte dell'amministrazione;**
- l'uso del contante è consentito per tutte quelle spese che non fanno **riferimento ad appalto** (valori bollati; imposte e diritti; spese postali; biglietti di mezzi di trasporto; carburanti per automezzi ad uso dell'amministrazione; giornali e pubblicazioni; bollo auto);
- la gestione di tali spese avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale **all'acquisto indifferibile del bene o servizio**, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

di conseguenza:

- non soggiacciono alle disposizioni di cui alla legge n.136/2010.

diverso è il caso:

di utilizzo della cassa economale per l'acquisto di bene o servizio inerente un appalto. In tal caso l'uso del contante è **assolutamente vietato e dovranno essere utilizzati i sistemi di pagamento previsti dalle disposizioni (c/c bancario o postale; carte di credito; etc.)**.

Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).

UNIVERSITA' = STAZIONE APPALTANTE

Ovvero quando l'Università affida in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs 163/2006 “....*contratti a titolo oneroso.....aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.....*”

- non hanno rilevanza in merito le modalità di affidamento del contratto (gara, servizi in economia, ecc.)
- né quelle con le quali si perviene alla stipula del contratto (contratto formale, ordine a seguito di offerta, ecc.).

Conti dedicati degli appaltatori e tracciabilità dei pagamenti

Prima di effettuare ogni pagamento, è necessario acquisire dai soggetti appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, anche se stranieri, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In assenza di tale comunicazione non è possibile procedere al pagamento.

La Determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, riprendendo il contenuto del D.L. 187/2010 (articolo 6, comma 4), chiarisce che con l’espressione “anche in via non esclusiva” deve intendersi che “ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell’art. 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commesse pubbliche”.

Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati, ma tutte le operazioni relative ad una determinata commessa pubblica devono transitare sullo stesso conto dedicato.

La Determinazione n. 10/2010, l'AVCP ha inoltre chiarito che, qualora un fornitore abbia stipulato più contratti con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che il fornitore stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, con dichiarazione valevole per tutti i rapporti contrattuali in essere.

Con la predetta comunicazione l'operatore economico deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà di uno o più conti correnti dedicati (i cui estremi dovranno essere puntualmente indicati), senza necessità di formulare distinte comunicazioni per ciascuna commessa, ma con obbligo di comunicare eventuali modifiche dei conti in questione.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per quelle successive.

Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della L. 136/2010 (movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici), il D.L. n. 187/2010, convertito in L. 217/2010, ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento o incasso anche diversi dal bonifico bancario o postale, purché "idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni".

L'AVCP precisa, al riguardo, che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); non sussiste, invece, per i pagamenti attraverso RID (Rapporti Interbancari Diretti). E' comunque onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento dei predetti obblighi.

Tutti i mandati di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ATENEO, il codice identificativo di gara (CIG), e, se necessario, anche il CUP.

Per quanto riguarda i pagamenti di imposte, tasse e diritti erariali, contributi previdenziali, nonché i pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (es. Telecom, Enel, Acea ecc.), gli stessi, anche se non soggetti all'obbligo di richiesta del CIG, devono essere obbligatoriamente documentati e, in ogni caso, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato, e per gli stessi è altresì consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID.

Codice Identificativo della Gara (CIG)

in realtà

Codice Identificativo di Rapporto

Alla luce delle modifiche apportate alla L. n. 136/2010 dal D.L. n. 187/2010 e dei chiarimenti contenuti nelle Determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell'AVCP, si evince che lo strumento attraverso il quale il legislatore intende perseguire l'obiettivo della prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici mediante la tracciabilità dei flussi finanziari che ne derivano **è il Codice Identificativo della Gara (CIG)** e non più, come stabilito originariamente, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Prima della entrata in vigore del D.L. n. 187/2010 (convertito nella L. 217/2010), la normativa in materia di appalti pubblici stabiliva delle soglie oltre le quali le stazioni appaltanti, prima di avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o alla acquisizione di servizi e forniture, erano tenute a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) il rilascio di un codice CIG (Codice Identificativo della Gara).

Con le modifiche introdotte dal già citato D.L. n. 187/2010 all'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, viene eliminato, di fatto, il requisito dell'importo minimo della gara e si rende obbligatorio per “ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante ... omissis ... il codice identificativo di gara (CIG) , attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ... omissis”.

Ne consegue che,

- per tutti i contratti di servizi e forniture
- nonché per i contratti di lavori pubblici,
- indipendentemente dal loro importo e dalle modalità di affidamento, tutti i Centri di Spesa, in qualità di stazioni appaltanti, sono tenuti a richiedere all'AVCP il Codice Identificativo Gara (CIG).

Tale adempimento deve essere effettuato esclusivamente dal Responsabile del Procedimento (art. 10 commi 1 e 9 del D.Lgs. 163/06)

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente all'inizio della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato, a prescindere dalla procedura adottata o dalla tipologia di contratto affidato:

- nel bando di gara;**
- nell'avviso pubblico;**
- nella lettera di invito a presentare l'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando);**
- nella lettera d'ordine (a fronte di un preventivo rilasciato dal fornitore o di un listino).**

Unitamente al CIG, il sistema informativo dell'AVCP fornisce un ulteriore codice denominato "numero gara".

Tale codice, che identifica la gara nel suo complesso, deve essere indicato al momento del versamento del contributo per il funzionamento all'AVCP, ove dovuto (vale a dire per gare il cui importo complessivo previsto nella base di gara sia uguale o superiore a 150.000 euro).

Richiesta del Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP)

A seguito delle novità apportate alla L. n. 136/2010 dal D.L. n. 187/2010, il codice CUP ha una funzione specificatamente legata al monitoraggio degli investimenti pubblici e dispone che le amministrazioni pubbliche, nei casi previsti, debbano richiedere in via telematica, secondo la procedura definita dal CIPE, un Codice CUP per ogni nuovo progetto di investimento pubblico, a prescindere dall'importo.

Per progetti di investimento pubblico devono intendersi quei progetti finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici ed alla agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

In sintesi, il codice CUP, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento, deve essere richiesto:

- per i lavori pubblici, sino al momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico e ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
- per gli aiuti e le altre forme di intervento, sino al momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

In tutti i casi nei quali l'ATENEO è tenuto a richiedere il codice CUP, lo stesso dovrà essere indicato nei mandati di pagamento in aggiunta al necessario codice CIG.

- il codice CIG dovrà essere inserito nella causale di pagamento del mandato, come espressamente consentito per il periodo transitorio dall'art. 3 comma 5 della legge 136/2010 ;
- il codice CUP dovrà essere inserito con le modalità previste dalla legge 136/2010.

L'ATENEO nel ruolo di “operatore economico”

Le determinazioni 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP sembrano escludere dall'applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei pagamenti i rapporti contrattuali che intercorrono tra due pubbliche amministrazioni.

E' auspicabile che mancando chiarimenti ministeriali, l'ATENEO inoltri all'Autorità uno specifico quesito, al fine di ottenere un definitivo e inequivoco chiarimento in merito.

Pertanto, in attesa della risposta dell'AVCP, sarà necessario seguire esclusivamente le regole esaminate in precedenza.

Ad ogni buon conto nel caso in cui, a seguito di contratto sottoscritto con un soggetto pubblico, la controparte richieda all'ATENEO il conto corrente dedicato (considerato la qualità di soggetto obbligato al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 720/1984) sarà necessario comunicare alla stazione appaltante il **conto corrente dedicato**.

Progetti di investimenti pubblici realizzati con fondi nazionali e comunitari gestiti dal MIUR

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata L. 136/2010, sono altresì soggetti agli obblighi di tracciabilità i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, tra i quali rientrano i soggetti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dal relativo importo.

Conseguentemente, tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento o incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Rientrano nella nozione di finanziamento pubblico, tra gli altri, gli interventi di ricerca/formazione realizzati con fondi nazionali e comunitari gestiti dal MIUR (Firb, Pon, Prin, FISR, etc.).

Si tratta quindi di sovvenzioni provenienti dal MIUR che l'ATENEO riceve senza aver sottoscritto un contratto a seguito di una gara pubblica. Le suddette sovvenzioni devono essere tracciate con un codice CUP, che identificherà gli investimenti pubblici dai quali derivano le transazioni.

Il Ministero, in tali casi, agisce come soggetto concentratore, cioè in qualità di soggetto delegato dall'ATENEO a richiedere il codice CUP.

Tale codice verrà comunicato dal MIUR.

Tale codice dovrà essere utilizzato sulla reversale di incasso e per tutte le transazioni correlate a quel progetto (appalti di servizi, conferimenti di co.co.co., ecc.) e andrà riportato in tutti gli atti amministrativi e contabili successivi, sia cartacei che informatici.

Qualora, per lo svolgimento dei progetti di cui al ATENEO procedesse, con i fondi da esso derivanti, a stipulare contratti di appalto di servizi o forniture, esso sarà tenuto a richiedere preventivamente all'AVCP, il corrispondente CIG e ad indicarlo su tutti i successivi documenti di spesa, unitamente al CUP identificativo del sottostante finanziamento pubblico.

In tal caso, inoltre, l'ATENEO dovrà acquisire il conto corrente dedicato dell'appaltatore.

Inserzione automatica delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sottoscritti in data anteriore al **7 settembre 2010** (a prescindere dalle modalità di affidamento del contratto e da quelle con le quali si perviene alla stipula del contratto), l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 187/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010, prescrive che gli stessi **vengano adeguati** alle norme sulla tracciabilità dei flussi **entro 180 giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto stesso.**

Dalla predetta disposizione si evince che **per tutti i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 ed i cui effetti siano già integralmente espletati al 17 giugno 2011**, data di scadenza del periodo transitorio, si potrà procedere ai relativi pagamenti a prescindere dall'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutti i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 ed ancora in essere alla data di scadenza del periodo transitorio (17 giugno 2011)

la norma prescrive che gli stessi vengano adeguati agli obblighi di tracciabilità (compresa, quindi, la richiesta del CIG), attraverso l'inserimento delle relative clausole, **entro il 17 giugno 2011**; in assenza del prescritto adeguamento, i contratti in parola saranno automaticamente integrati, ai sensi dell'art. 1374 codice civile, con le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010.

L'ATENEO in tali casi, si suppone che si limiterà ad inoltrare agli operatori economici interessati una nota che comunica l'avvenuto inserimento automatico delle predette clausole.

In particolare il codice CIG va richiesto sia per gare indette prima della entrata in vigore della L. 136/2010 e non ancora aggiudicate, sia per gare ove il bando di gara sia stato pubblicato prima della entrata in vigore, ma non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte.

Tale obbligo deriva dal fatto che, poiché i contratti risulteranno stipulati dopo il 7 settembre 2010 la normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione ancorché tali contratti si riferiscano a bandi pubblicati prima della suddetta data.

Contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 e prima dell'emanazione delle modifiche intervenute alla L.136/2010

I contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, per i quali era originariamente prescritta la richiesta del CUP, ed ancora in essere alla data di emanazione delle modifiche alla L.136/2010, si intendono integrati unicamente con gli obblighi relativi alla richiesta di CIG e, qualora gli altri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari non fossero stati assunti alla data di sottoscrizione del contratto, anche con questi ultimi.

Anche in questi casi si suppone che l'ATENEO si limiterà ad inoltrare una comunicazione che ribadisce l'inserimento automatico di tali clausole.

“SPESE GIORNALIERE”

La legge di conversione n. 217/2010 ha modificato il comma 3 dell'articolo 3, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, **elevando a 1.500** euro l'importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, **mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.**

Per quanto riguarda l'espressione **“spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro”** valgono le indicazioni fornite nella determinazione n. 8 del 2010.

Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: ***“L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.”***

Clausole da inserire nei contratti stipulati.

In tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sottoscritti successivamente all'emanazione della normativa trattata, dovranno essere inserite: a pena di nullità assoluta:

- una apposita clausola con la quale gli operatori economici (appaltatori) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- una clausola in virtù della quale il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010;
- una clausola con la quale gli operatori economici (appaltatori) si obbligano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alle disposizioni in esame.

Ulteriore obbligo stabilito dalla legge è quello di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6. (Sanzioni)

(sono riportati i commi così come previsti dalla legge n. 136/2010 e le modifiche introdotte dal dl 187/2010 e dalla legge di conversione n. 217/2010)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-bis»;

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.

02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

04) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito»;

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n.689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.».

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

Grazie per l'attenzione e buon lavoro!

Corrado Coppolecchia